



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 09 DEL 25.05.2020

Oggetto:	Determinazione aliquota IMU per l'anno 2020 - Provvedimenti.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18,00** nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BELLO Maria Felicia	X	
2	VASTOLA Vincenza Maria Rosaria	X	
3	GESUALDI Giovanni Antonio	X	
4	SOLIMANDO Nicola	X	
5	PASCARELLI Mario	X	
6	FESTA Enzo	X	
7	MUCCIANTE Rosa	X	
8	CATOGGIO Federico	X	
9	GIOIA Domenico	X	
10	DIBUONO Mario Vincenzo	X	
11	BELLO Giovanni	X	
TOTALI		11	0

- **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale **dott. Giuseppe ROMANO**.
- **Riconosciuto** legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Maria Felicia BELLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, **posto al n. 6 dell'ordine**.

Premesso che

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

I° AMMINISTRATIVO

CONTABILE

II° TECNICO

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) **ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE**

Armento
25.05.2020

(regolarità tecnica/contabile)
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario
f.to Maria Felicia BELLO

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico
f.to Gianfranco MASSARO

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 6 dell'o.d.g. indicata in epigrafe.

Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione.

A seguito della ultimazione del dibattito consiliare, il presidente indice votazione per alzata di

mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del seguente tenore: unanimità

Il Consiglio Comunale

Preso atto che:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 successivamente prorogato al 31 luglio 2020 in sede di conversione con legge 27 del 24 aprile 2020 modifica art. 107 , in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" che abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- 3) l'articolo 1, comma 740 della Legge 160/2019 secondo il quale il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- 4) l'articolo 1, comma 741 della Legge 160/2019 che definisce le varie tipologie di immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero i fabbricati, l'abitazione principale e le relative pertinenze, le aree fabbricabili, e i terreni agricoli;
 - l'articolo 1, commi 745, 746 e 747 della Legge 160/2019 che disciplinano la base imponibile dell'imposta per le varie tipologie di immobili assoggettabili;

ACCERTATO CHE:

- l'articolo 1, commi da 748 a 755 della Legge 160/2019, stabiliscono le aliquote di base applicabili per le varie tipologie di immobili con la possibilità di aumentarle o diminuirle con deliberazione del Consiglio Comunale;

✓ **l'articolo 1, comma 756 della Legge 160/2019, prevede che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate**

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge;

4. l'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede, in ogni caso, che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma

756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

5. la delibera del Consiglio Comunale approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a produrre i suoi effetti;
6. l'articolo 1, comma 762 della Legge 160/2019 prevede **che, il versamento della prima rata dell'IMU è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e che in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo va eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;**

DATO ATTO CHE:

- c) l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1^a gennaio dell'esercizio in cui vengono approvati, purché entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, dispone che per l'anno 2020 i Comuni possano approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1^a gennaio dello stesso anno;
- d) ad oggi il Decreto di cui al comma 756 sopra riportato non è ancora stato emanato, e dunque al solo fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU ed in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, e altresì ai soli fini degli equilibri di bilancio, per l'anno 2020 **sono state individuate, tra quelle proposte**

dalla L. 160/2019 (commi dal 748 al 755) delle aliquote IMU che garantiscano almeno l'invarianza del gettito rispetto allo scorso anno;

- **a seguito dell'emanazione del decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel Bilancio di Previsione;**

Atteso , tuttavia , che a seguito della RISOLUZIONE N. 1/DF del 18.2.2020 prot. 4897 del Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto “ Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.” , si chiariscono i termini della portata dei commi sopra indicati nel senso che “ *la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione **decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756” .***

VISTO il prospetto sotto riportato relativo alle aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 che assicurano un'invarianza di gettito presunto:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	0,5% PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1 – A/8 – A/9), con la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota dello 0,1% o azzerarla totalmente
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1% PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, con possibilità per i comuni di azzeramento
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,1% PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - i Comuni hanno potere di aumentare l'aliquota fino allo 0,25% o azzerarla. A partire dal 01.01.2022 ci sarà esenzione totale per questa tipologia di immobili
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	0,76% PER I TERRENI AGRICOLI; i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o azzerarla
AREE FABBRICABILI	1° gennaio dell'anno di imposizione. Per la valutazione occorre considerare diversi fattori tra cui la zona territoriale in cui si trova, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita.
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota 0,5 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre</u> CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 0,5 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.
Fabbricati categoria D esclusi D5	0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato); anche in questo caso i Comuni possono aumentare fino all'1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono azzerarla perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo Stato e non al Comun
Fabbricati categoria D/5	0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato); anche in questo caso i Comuni possono aumentare fino all'1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono azzerarla perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo Stato e non al Comun

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, con possibilità di aumento fino all'1,06%, o azzeramento
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI, con possibilità di aumento fino all'1,06%, o azzeramento

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla determinazione delle aliquote IMU anno 2020 che garantiscano almeno l'invarianza del gettito d'imposta rispetto all'anno 2019;

VISTA la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il nuovo regolamento della NUOVA ALIQUOTA IMU ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione sopra richiamato;

Delibera

4) Di richiamare integralmente la premessa.

5) **Di determinare per l'anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020**, tra quelle proposte dalla L. 160/2019 (commi dal 748 al 755), le seguenti aliquote IMU che garantiscano almeno l'invarianza del gettito rispetto all'anno 2019, , così come riportate nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	0,5% PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1 – A/8 – A/9),
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1% PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE,
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,1% PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA -
TERRENI AGRICOLI <u>(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)</u>	0,76% PER I TERRENI AGRICOLI;
AREE FABBRICABILI	1° gennaio dell'anno di imposizione. Per la valutazione occorre considerare diversi fattori tra cui

	la zona territoriale in cui si trova, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita.
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota <u>0,5 per mille</u> che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SML.	ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 0,5 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SML.
Fabbricati categoria D esclusi D5	0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato);
Fabbricati categoria D/5	0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo Stato);
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI,
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI,

- 6) **di determinare le seguenti DETRAZIONI** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020: a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che per quanto riguarda le aree fabbricabili la cui tariffa che verrà comunque applicata dal **1° gennaio del 2020** si rinvia per la **determinazione dell'aliquota al prossimo consiglio comunale e comunque non oltre il 30.6.2020** in quanto occorre considerare diversi fattori tra cui la **zona territoriale in cui si trova, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita. A tal fine si dà mandato al responsabile del servizio II dell'ufficio tecnico comunale a predisporre adeguata relazione in merito per le predette finalità;**
- 5) di trasmettere telematicamente entro trenta giorni dalla pubblicazione e comune non oltre il 28 di ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, a pena di inefficacia per l'anno di riferimento;
- 5) di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune, sezione tributi.

Il Sindaco – presidente propone la immediata eseguibilità

Visto l'esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Maria Felicia Bello

Il Segretario

f.to Giuseppe Romano

Prot.n. 2101 del 28/05/2020

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Segretario

f.to Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000) ;
- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi _____ giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000)

Addì, _____

Il Segretario

f.to Giuseppe Romano

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso:

- amministrativo
- di ufficio
- consentito dalla legge

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario

Giuseppe Romano